

se non annullate, dal declino spirituale e dalle contingenze ambientali. Se un dubbio ancor poteva rimanere circa il tecnicismo giuridico dei *Topica*, e in particolare circa l'attendibilità della definizione di *abalienatio*, quel dubbio è stato fugato, io penso, dall'inermità degli sforzi che lo Sturm ha così egregiamente compiuti per dare un senso giuridico plausibile ad una frase priva di concreto riferimento al diritto.

ANTONIO GUARINO

#### TAGLIACARTE.

1. Nei *Cuadernos del Instituto jurídico español*, n. 9, è apparso un interessante volume di Manuel Garcia Garrido, con presentazione di Eduardo Volterra: « *Ius uxorium* », *El régimen patrimonial de la mujer casada en derecho romano* [(Roma - Madrid 1958) p. XV + 176]. Il titolo è mutuato da un'espressione di Labeone a proposito di un caso di specie (D. 32. 29 pr., *Lab. 2 post. Iav. epit.*): preso a solo esso dice poco, o forse annuncia troppo. Ma il sottotitolo dice tutto e dice anche l'alto interesse dell'argomento: argomento che l'a. ha trattato in efficace sintesi, con molta diligenza, in una introduzione e sette capitoli. Di solito, le trattazioni in tema di regime patrimoniale del matrimonio romano sono polarizzate intorno all'istituto della *dos*: la *dos* costituisce, invece, in questa trattazione, il capitolo forse meno diffuso (cap. III, p. 55 ss.), a tutto vantaggio di temi non altrettanto sviluppati, almeno in relazione alla situazione giuridica della donna sposata, quali quello del *peculium* della *filia familias* e della *mulier in manu* (cap. I, p. 5 ss.), dei beni extradotali (cap. II, p. 31 ss.), delle donazioni (cap. IV, p. 78 ss.), dei legati (cap. V, p. 106 ss.) e della *tutela* nei riflessi patrimoniali (cap. VI, p. 141 ss.). Una panoramica del *ius uxorium* classico e postclassico è, infine, efficacemente operata dall'a. nell'ultimo capitolo (cap. VII, p. 160 ss.), ed è una panoramica che conferma la validità di questa trattazione, in cui il Garcia Garrido ha volutamente, e non senza evidente sforzo, sacrificato il gusto di qualche originale indagine specifica all'esigenza di una inquadratura pacata (forse un po' accentuatamente conservativa) della interessante e complessa materia. [A. G.]

2. Nell'economia della sua monumentale « *Storia dei Romani* » Gaetano De Sanctis ha dedicato al diritto un posto di primo piano: nè l'esame delle vicende giuridiche che dall'epoca arcaica conducono alla formazione del *ius praetorium* [DE SANCTIS G., *Storia dei Romani* 4. 2. 2 (Firenze 1957) p. VIII + 125] ha nella sua opera il mero valore di una digressione, cui s'abbandonava ad esempio il Gibbon nel delineare, in un capitolo famoso della sua « *History of the Declin and Fall of the Roman Empire* », lo svolgimento della « *Roman jurisprudence from Romulus to Justinian* ». Il diritto è inquadrato dal D.S. nella « vita » e nel « pensiero » dell'« età delle grandi